

Sent. n. 81/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79368 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso in riassunzione depositato in data 15.03.2024 dal Sig.

XX (omissis), nato a omissis il

omissis, ivi residente, alla Via omissis, in qualità

erede universale di YY (omissis), nato

il omissis a omissis e deceduto il omissis, rappresentato e difeso,

giusta procura agli atti, dall'Avv. Salvatore SANTONOCITO

(avv.salvatoresantonocito@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato

in Roma, alla Via E. Gianturco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Rosario

Villari.

contro

- Azienda Ospedaliera Papardo (già Azienda Ospedaliera Ospedali

Riuniti Papardo – Piemonte), in persona del legale rappresentante p.t.,

con sede in Messina, c.da Papardo;

- INPS – Gestione ex INPDAP – in persona legale rappresentante p.t.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 23.10.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS; nessuno è presente per le altre parti.

Considerato in

DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. YY, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in ottemperanza alla sentenza n. 4807 del 06.11.2012 del Tribunale di Messina – Sezione lavoro, confermata dalla Corte d'Appello di Messina.

In particolare, veniva rappresentato che il Sig. YY, già dipendente dell'Azienda Ospedaliera Piemonte di Messina, era stato posto in quiescenza in data 01.09.2006.

Con sentenza n. 4807 del 06.11.2012 del Tribunale di Messina – Sezione lavoro, confermata dalla Corte d'Appello di Messina e divenuta irrevocabile il 07.01.2017, veniva riconosciuto al ricorrente di aver svolto mansioni superiori con conseguente condanna dell'Azienda Ospedaliera al pagamento delle differenze retributive e del TFR.

Nonostante questo, l'Azienda Ospedaliera non teneva conto delle mansioni superiori riconosciute dalle sopra citate sentenze ai fini del ricalcolo della pensione e del TFR e che avrebbero comportato una differenza sui ratei mensili, dal 01.09.2006 al 31.08.2020, pari a

complessivi € 98.457,60, come da consulenza tecnica di parte depositata agli atti.

Nonostante, i tentativi esperiti dal ricorrente volti ad ottenere, per vie bonarie, il ricalcolo della pensione, l'Azienda non procedeva secondo quanto richiesto.

Il ricorrente chiedeva, quindi, di accertare il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in ottemperanza alle sopra citate sentenze e ad ottenere il pagamento delle differenze di pensione tra quanto percepito e quanto maturato e maturando, con interessi e rivalutazione, con condanna dell'Azienda ospedaliera Papardo (già Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte) e l'INPS, ciascuna per quanto di propria competenza, al pagamento delle differenze pensionistiche.

In subordine, il ricorrente chiedeva anche CTU per accertare l'ammontare delle differenze pensionistiche maturate fino ad ora.

2. Con memoria depositata in data 11.08.2023, si costituiva l'INPS che eccepiva che la pensione era stata eliminata per decesso del titolare, avvenuto in data omissis, e che l'Ufficio competente avrebbe provveduto alla eventuale riliquidazione richiesta non appena sarebbero stati acquisiti i dati e la relativa implementazione contributiva da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro.

L'Istituto previdenziale contestava, inoltre, la quantificazione delle somme asseritamente dovute ed eccepiva la prescrizione quinquennale sugli arretrati domandati a qualsiasi titolo, anteriori al

quinquennio della domanda giudiziale.

3. Con memoria depositata in data 31.08.2023, si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Papardo che eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Ospedaliera, estranea al rapporto previdenziale.

Nel merito, l'Azienda ospedaliera sosteneva l'infondatezza della pretesa attorea rilevando che il pagamento di differenze retributive derivato dall'espletamento di mansioni superiori nel periodo compreso tra il 1998 e il 2004, non implicasse il diritto all'inquadramento ad una categoria superiore.

4. Con ordinanza n. 206/2023 del 15.12.2023, questo Giudice unico, rilevato il decesso del ricorrente, come da certificato depositato in data 12.09.2023 dall'Avv. Santonocito, disponeva l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 108 c.g.c.

5. Con atto depositato in data 15.03.2024, il Sig. XX, in qualità di erede universale del ricorrente, riassumeva il giudizio.

6. Con memoria di costituzione depositata in data 08.10.2024, l'Azienda Ospedaliera Papardo, si ricostituiva in giudizio ripresentando le medesime eccezioni e contestazioni già espresse nella memoria del 31.08.2023.

7. All'udienza odierna, l'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS, si è riportato alla memoria depositata e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il rigetto.

Al termine della discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico che tenga conto del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, mentre era in servizio presso l'Azienda ospedaliera Papardo, accertato in sede definitiva dal giudice del lavoro.

2. In merito al fondamento della pretesa attorea, ritiene il giudicante che non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni di appello di questa Corte (cfr. da ultimo I App., sent. n. 14/2020) che non riconosce l'inclusione nella base pensionabile dei compensi percepiti per l'espletamento delle mansioni superiori, neppure quando detti compensi siano stati corrisposti stabilmente ed ininterrottamente, dovendosi escludere l'automatica pensionabilità degli stessi per il fatto della semplice percezione, in mancanza di un titolo a valenza generale che legittimi tali erogazioni a tali finalità.

Per questi motivi, l'attribuzione di mansioni superiori, ricorrendone i presupposti di legge, dà luogo al riconoscimento in servizio di una maggiore retribuzione, ma non necessariamente ed automaticamente al riconoscimento del diritto di computo del plus retributivo nella base pensionabile.

Infatti, le differenze retributive per le mansioni superiori riconosciute giudizialmente al ricorrente, sulla base di quanto esposto in fatto, "pur avendo natura fissa e corrispettiva trattandosi di compensi predeterminati (e

quindi fissi), oltre che intesi a remunerare un'effettiva prestazione lavorativa (e pertanto corrispettivi), difettano del requisito della continuità, trattandosi di assegni caratterizzati da intrinseca revocabilità, sostanzialmente assimilabili agli assegni ad personam; invero, la differenza retributiva in questione remunera una mansione superiore esercitata ... al fine di sopperire a scoperture di organico e quindi per fronteggiare particolari esigenze organizzative, essendo per ciò stesso suscettibile di revoca ove dette esigenze vengano meno" (I App., sent. 14/2020).

Pertanto, alla stregua delle conclusioni sopra esposte, il ricorso non è fondato e va respinto.

3. Sussistono, nondimeno, per la particolarità della fattispecie, giustificati motivi per disporre la compensazione tra la parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate

- dichiara l'interruzione del processo.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.